



## ORDINANZA N. 26 DEL 5/06/2019

### ESPOSIZIONE STATICA AUTOVEETTURE

#### IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- TENUTO CONTO** a partire dal giorno 7 giugno al 9 giugno 2019 si terrà presso l'area demaniale marittima, fronte strada via Pasqualini e nei pressi di Piazzale Mar del Plata – ambito portuale di San Benedetto del Tronto, (meglio individuata nella planimetria allegata), un'esposizione statica di



autovetture Jeep, organizzata dalla Auto 4 s.r.l. con sede in Grottammare (AP), Via Ischia n°26 (C.F./P.Iva 00832040679);

**VISTI** gli atti d'ufficio;

## **ORDINA**

### **Art. 1 - Osservanza delle prescrizioni ed obblighi dell'organizzatori dell'evento**

L'occupazione demaniale di cui alla presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli organizzatori dell'evento:

- a) durante le operazioni di allestimento, deve essere adottata ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata di persone e/o cose ed inoltre devono essere osservate le disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 81/2008;
- b) in caso di emergenze antincendio e sanitarie, anche esterne alla manifestazione, dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi di soccorso lungo la viabilità antistante l'area utilizzata per l'esposizione;
- c) provvedere agli adempimenti urbanistici richiesti da parte del competente Comune, e di ogni altro assenso che sia nella fattispecie dovuto, per legge, da altri soggetti istituzionali comunque competenti e trasmetterne copia a questa Autorità di Sistema Portuale;
- d) a cura del richiedente dovrà essere garantito il regolare e sicuro transennamento dell'area oggetto dell'evento, predisponendo la prevista segnaletica, ai sensi del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, nonché il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza;
- e) gli utenti portuali dovranno essere informati almeno 48 ore prima dell'inizio dell'evento, mediante l'apposizione, a cura del richiedente, dell'idonea segnaletica stradale mobile di cui al precedente punto;
- f) a cura del richiedente dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle strutture utilizzate;
- g) è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.

### **Art. 2 - Osservanza delle prescrizioni e responsabilità per danni**



Il soggetto organizzatore si obbliga ad assumere formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento. L'Autorità Marittima designata e le Forze dell'Ordine avranno il compito di verificare la corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, avendo la facoltà, in ogni momento, di revocare o impedire lo svolgimento dell'esposizione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o tutela della sicurezza.

### Art. 3 - Disposizioni finali e sanzioni


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale.

<https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

Ancona,


P.S.A. IL PRESIDENTE  
Rodolfo Giampieri



COMUNE DI SAN BENEDETTO  
DEL TRONTO

CATASTALE foglio 5

scala 1/500



ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROV. DI ASCOLI PICENO  
Dott. **ADRIANO AMADIO**  
Aut. Min. Provinciale